COPIA

COMUNE DI MAIDA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. **8** DEL **01/07/2025**

OGGETTO: **Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.L.gs. n. 267/2000 di limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Maida nel periodo estivo.**

PREMESSO CHE:

- l'acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro Pianeta: indispensabile per tutti gli esseri viventi (animali, umani e vegetali), necessaria per mantenere il nostro organismo in buona salute; tra tutte le risorse naturali l'acqua è la più importante: senz'acqua non c'è vita; la sua disponibilità non è infinita, è una risorsa limitata, e questo è causa di una serie di criticità su scala locale e mondiale;
- nell'ultimo secolo il consumo di acqua è più che raddoppiato in virtù dei tassi di crescita della popolazione, dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli stili di vita; la scarsità di precipitazioni piovose, effetto tangibile dei mutamenti climatici in corso, comporta, soprattutto nel periodo estivo, un necessario razionamento nell'utilizzo delle risorse idriche disponibili;
- i livelli pluviometrici registrati sul territorio nazionale e regionale sono largamente inferiori alle medie stagionali;
- al fine di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, si rende doveroso e necessario provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico, in particolare nel periodo estivo;

TENUTO CONTO che la situazione climatica della stagione in corso, caratterizzata da temperature molto elevate, potrebbe non consentire di assicurare il normale utilizzo delle risorse

idriche di riserva, considerato il consistente incremento dei consumi idrici in atto;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, in quanto risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali, per esempio, innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, etc.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere impellente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per uso alimentare, domestico e igienico finalizzate a limitare i possibili disagi che potrebbero derivarne dalla scarsa disponibilità, contrastandone ogni possibile spreco, e/o utilizzo superfluo;

CONSIDERATO, che occorre pertanto adottare ogni utile accorgimento volto a sensibilizzare l'utenza ad una ponderata gestione delle risorse idriche e ad economizzare il consumo di acqua potabile per far fronte alla segnalata criticità nell'approvvigionamento idropotabile e prevenire più gravi inconvenienti, nel periodo estivo, limitando il consumo d'acqua potabile per uso extradomestico;

VISTI:

- la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, i cui obiettivi principali sono conformi alle finalità complessive della politica ambientale della Comunità, ovvero contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, muovendo dai principi della precauzione e dell'azione preventiva, dal principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- il D.L.gs. n. 152/2006 all'interno del quale la disciplina in materia di tutela delle acque è in gran parte confluita e in particolare la Parte terza rubricata "*norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- l'art. 50, comma 4°del D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

  il successivo comma 5°, il quale prevede, fra l'altro, che "*in caso di emergenze sanitarie* o *di igiene pubblica* a *carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono*

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ATTESO CHE l'art. 98 del D.L.gs. n. 152/2006 prevede come coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

CONSIDERATO, altresì, quanto segue:

- sussistono i presupposti per l'adozione dì un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente anche al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della predetta risorsa per i principali usi connessi al soddisfacimento di esigenze primarie;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento, esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere alla sua adeguata pubblicizzazione, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO QUANTO SOPRA;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli art. 50 e 54;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa e qui interamente richiamati quanto segue:

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre 2025** (salvo ulteriori provvedimenti) i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano

consentiti esclusivamente per i normali usi alimentari, domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitano dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene urbana e decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico e degli orti urbani.

DISPONE

In particolare quanto segue:

- è vietato l'uso dell'acqua per scopi di irrigazione di orti, giardini attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla mrete dell'acquedotto comunale;
- è vietato l'uso dell'acqua per il lavaggio di aree di pertinenza, cortile e piazzali;
- sono vietati tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestic ed igienico – sanitario;
- è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
- è vietato il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati;
- è vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche per finalità diverse dall'alimentazione se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi civici cui tali prese sono destinate;
- il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Settore comunale che gestisce la rete acquedottistica;
- relativamente alle aree sportive comunali in concessione, il divieto viene disposto dalle ore **10:00** alle ore **18:00**.

DISPONE

Altresì, che le misure stabilite col presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, fatta salva la facoltà di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

INVITA

Tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Maida ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D.L.gs. n. 152/2006.

INFORMA

Che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, prevista dall'art. 7-bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Maida al fine di garantirne la divulgazione e che sia, inoltre, comunicata:

- A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- Alla Regione Calabria;
- Alla Stazione Carabinieri di Maida;
- Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici/Manutenzione e all'Ufficio di Polizia Locale per assicurane l'osservanza.

AVVERSO

Il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria, sede di Catanzaro, entro sessanta giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.L.gs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco
f.to Salvatore Paone